

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N. 278..... DEL 26 MAG. 2016  
COMPOSTO DA N. 04..... PAGINE

**CONVENZIONE**  
**PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA**  
*(art. 15-quinquies D.Lgs 502/92 e s.m.i.)*

**Tra**

**l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario** (di seguito per brevità denominata Azienda), con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, codice fiscale e partita IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016

**e**

la società **Bionics S.r.l.** (di seguito denominata "Struttura Sanitaria"), codice fiscale/partita IVA 03913840157, in sede in Milano, Largo Cairoli n. 2, nella persona del Presidente, prof. Sergio Chiappa

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**art. 1**

L'Azienda assicura alla Struttura Sanitaria, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, le prestazioni specialistiche nella disciplina di Urologia, per il tramite dei Dirigenti medici in servizio presso l'Unità Operativa.

**art. 2**

L'attività di cui all'art. 1 verrà espletata - di norma - mediante accessi settimanali secondo le esigenze da concordarsi in funzione delle richieste della Struttura Sanitaria, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale svolta nella Unità Operativa di appartenenza.

**art. 3**

Per l'attività in argomento, che verrà assicurata al di fuori del normale orario di servizio, la Struttura Sanitaria corrisponderà all'Azienda i seguenti compensi:

- **consulenza specialistica urologica:**                      **€ 190,00 orarie**

Il tempo impiegato per il raggiungimento della sede di consulenza non verrà considerato "prestazione attiva".

**art. 4**

Le prestazioni specialistiche saranno fatturate mensilmente da parte dell'Azienda sulla base di specifico rendiconto da presentarsi da parte della Struttura Sanitaria, entro la metà del mese successivo. La Struttura Sanitaria si impegna al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

L'Azienda provvederà ad attribuire i predetti compensi al sanitario interessato, nella misura prevista dagli accordi aziendali in materia, entro il mese successivo all'introito.

**art. 5**

La presente convenzione decorre **dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2016**.

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione con preavviso di trenta giorni notificato a mezzo raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata.

Il presente accordo, inoltre, si intenderà immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di attività libero professionale.

**art. 6**

L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o al medico per l'utilizzo di attrezzature e strumentistica di proprietà della Struttura Sanitaria, la quale garantisce inoltre l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario.

**art. 7**

Nell'esecuzione del presente atto, ogni singola parte potrà prendere conoscenza di dati "sensibili" gestiti e custoditi dalla controparte quale titolare degli stessi, pertanto la parte che riceve i suddetti dati si impegna a gestirli e custodirli in ottemperanza al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e ad adottare le misure minime di sicurezza previste.

La sottoscrizione della presente convenzione comporta l'assunzione della nomina di responsabile al trattamento dei dati.

**art. 8**

Con l'adozione del proprio Codice Etico, la cui versione aggiornata è disponibile e scaricabile dal sito aziendale, [www.asst-val.it](http://www.asst-val.it), l'Azienda Socio Sanitaria della Valtellina e dell'Alto Lario si impegna ad operare in piena conformità ai principi in esso contenuti e a dotarsi degli strumenti opportuni affinché

questo sia pienamente applicato da parte dei propri dipendenti.

**art. 9**

Le eventuali spese derivanti dalla registrazione della presente convenzione si convengono a carico della parte che vi avrà dato causa. In caso di controversia derivante dal presente atto, le parti eleggono la competenza Giudiziaria esclusiva del Foro di Sondrio.

Letto, confermato e sottoscritto.

**AZIENDA SOCIO SANITARIA  
TERRITORIALE  
DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**  
Il Direttore Amministrativo  
Dott. Carlo Maria Iacomino

**BIONICS S.R.L.**  
Il Presidente  
prof. Sergio Chiappa



Al Direttore S.C. Affari Generali e Legali

**OGGETTO: Parere per rinnovo convenzioni per prestazioni di consulenza specialistica**

*BIONICS MILANO*

In relazione alla stipula della convenzione \_\_\_\_\_, per prestazioni di consulenza specialistica

il sottoscritto Direttore di Dipartimento, sentito il Direttore S.C. *Dr. M.S. Minervini*

dichiara che la stipula delle convenzioni soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle SS.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore S.C. *Dr. M.S. Minervini*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/3/2016 oppure alle seguenti condizioni:

**A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario**

Dott. Mauro Silvano MINERVINI  
C.F.: MNR M8E 49R12 F284D

Il Direttore del Dipartimento

*Dr. Angelo Landucci*  
IL DIRETTORE del Dipartimento di CHIRURGIA  
Dott. Angelo Landucci

Visto

**A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario**

Il Direttore Sanitario  
DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giovanni MONZA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio, 25 - 23100 Sondrio - Tel: 0342521111 - fax: 0342521024 - Cod. fisc. e P.IVA 00988090148